

Uilca Previdenza News

Editoriale

COSA BOLLE IN PENTOLA



Negli ultimi mesi la previdenza complementare è stata toccata da tre fatti importanti: l'iniziativa del Ministero del lavoro «Un giorno per il futuro», la relazione Covip e la manovra di stabilizzazione dei conti pubblici. Vediamoli nel dettaglio per capire quale impatto possano avere.

Quanto al primo evento, esso sicuramente rappresenta un progetto lodevole nell'ambito della educazione previdenziale. Con «Un giorno per il futuro» si è inteso avviare un'iniziativa – che ci si augura possa avere seguito – di diffusione della conoscenza dei temi previdenziali presso gli studenti delle scuole primarie e secondarie. Sul sito www.ungiornooperilfuturo.it sono disponibili materiali e video che mirano a portare almeno una parte delle informazioni sul proprio futuro previdenziale presso i giovani, in modo da far entrare nella forma mentis delle generazioni future il concetto che la propria pensione va costruita per tempo e che una grande parte delle scelte rilevanti a questo scopo sono nella diretta responsabilità del cittadino.

Quanto alla relazione Covip, da essa sono emersi

spunti di riflessione molto interessanti. La Covip continua ad insistere sul tema della dimensione minima dei fondi pensione. Solo con dimensioni adeguate, infatti, è possibile sostenere i costi crescenti dell'attività di gestione della previdenza complementare, la cui complessità – anche per i fondi preesistenti – cresce di anno in anno: quest'anno i fondi preesistenti hanno inviato per la prima volta una comunicazione periodica conforme allo schema predisposto per i fondi di nuova istituzione; ci si è dotati del registro reclami; è a regime la disciplina dei limiti agli investimenti; il prossimo anno ci si dovrà adeguare al modello della gestione convenzionata – sempre che non si disponga di adeguate strutture – e alla banca depositaria. È verosimile che i fondi che non abbiano un sufficiente numero di aderenti faranno fatica a mantenere l'incidenza dei costi per testa e su patrimonio entro livelli ragionevoli e in linea con i fondi più grandi. Il tema delle fusioni, quindi, resta di assoluta attualità.

L'attenzione della relazione di quest'anno si concentra anche sul tema della qualità della gestione. Quanto alla gestione finanziaria, la Covip ha posto l'accento sul documento sulla politica di investimento, le cui caratteristiche dovrebbero essere meglio definite in un provvedimento di

In questo numero

Editoriale: Cosa bolle in pentola	Pag. 1
Covip chiede ai fondi di autovalutarsi: focus sui punti nevralgici dei preesistenti	Pag. 3
Aspettando il nuovo 703: Covip chiarisce i limiti agli investimenti in fondi comuni chiusi	Pag. 4
La revisione legale: come adeguarsi alle nuove regole	Pag. 5

Editoriale (segue da pagina 1)

prossima adozione. I temi legati alla gestione, poi, occupano alcuni spunti di specifico interesse per i preesistenti: la necessità di procedere celermente alla revisione del DM 703/96; l'attenzione che dovrà essere posta alla gestione immobiliare, con particolare riferimento alla correttezza e trasparenza in relazione ai criteri di valutazione degli immobili, che è intenzione della Covip regolamentare – sono allo studio soluzioni analoghe a quelle richieste dalla Banca d'Italia per la valorizzazione degli asset dei fondi comuni immobiliari piuttosto che il ricorso all'Agenzia del territorio; l'adozione del decreto ministeriale di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 252/05 sui rischi biometrici e l'impatto che avrà sui fondi a prestazione definita e quelli che erogano direttamente le rendite; il bilancio tecnico attuariale, che la Covip ha in mente di disciplinare richiedendone la redazione ogni 3 anni. Si tratta di aspetti che richiederanno attenzione e professionalità per i componenti degli organi di amministrazione chiamati a provvedere.

L'ultimo fatto degno di particolare attenzione è la manovra di stabilizzazione (L. 111 del 15 luglio 2011, che converte con modifiche il DL 98/2010). Tra le novità si segnala l'art. 18 che reca norme volte ad anticipare l'incremento dell'età pensionabile e ad aumentare la finestra di decorrenza per i soggetti che maturino il diritto al pensionamento indipendentemente dal compimento dell'età pensionabile. Si segnala, inoltre, il contributo di perequazione applicato alle pensioni superiori a 90.000 euro e 150.000 euro anni, rispettivamente fissato nel 5 e nel 10%. Concorrono al raggiungimento di tali importi anche le pensioni complementari a presta-

zione definita. Da ultimo, ha un forte impatto, sia pure dal 2013, l'art. 40, comma 1-ter, che riduce del 5% nel 2013 e del 20% a decorrere dal 2014 i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis. Tra tali regimi sono inclusi anche le deduzioni dei contributi ai fondi pensione, il regime della tassazione dei rendimenti e la tassazione sostitutiva. Le modalità tecniche per l'attuazione della riduzione saranno stabilite con uno o più decreti delegati del Ministero dell'economia e delle finanze. Le riduzioni non si applicheranno se entro il 30 settembre 2013 verrà attuata la riforma fiscale.

Si tratta di tre fatti importanti che toccano in modo diverso la previdenza complementare. Il primo – Un giorno per il futuro – rimette al centro il tema dell'educazione previdenziale e dei giovani. Il nostro auspicio è che non si tratti di un'iniziativa isolata e che al più presto possa iniziare una campagna di comunicazione istituzionale rivolta nuovamente a tutti lavoratori, mettendo in evidenza i vantaggi della previdenza complementare.

Il secondo fatto – la relazione Covip – invece mette al centro la qualità dei fondi pensione. Si tratta di un tema su cui la Uilca è sempre stata presente e che richiama con forza, anche alla luce della necessità per i fondi preesistenti di essere all'altezza delle funzioni che la legge e la contrattazione collettiva attribuiscono loro.

Il terzo fatto – la manovra – pur comportando una riduzione futura (dal 2013) dei benefici fiscali, se contestualizzato nella situazione attuale di necessità per le finanze pubbliche, non sposta il fatto che la previdenza complementare resti una necessità!



COVIP CHIEDE AI FONDI DI AUTOVALUTARSI: FOCUS SUI PUNTI NEVRALGICI DEI PREESISTENTI

Con la Circolare del 17 maggio 2011, la Covip ha reso note le principali criticità rilevate nel corso dell'attività ispettiva, chiedendo ai fondi pensione vigilati di porre in essere un'attività di autovalutazione. La circolare assume un notevole rilievo in quanto, qualora in sede di ispezione un fondo risultasse violare le prescrizioni da essa evincibili, rischierebbe di vedersi comminare una sanzione amministrativa pecuniaria.

Vediamo dunque le principali criticità emerse nel corso delle ispezioni effettuate presso fondi pensione preesistenti, in relazione alle quali i consigli di amministrazione sono chiamati a porre in essere un'attenta verifica del proprio operato.

Le circolari raggruppa le criticità riscontrate in quattro aree:

Governance

Le principali anomalie riguardano l'inadeguata interpretazione dei ruoli, la scarsa consapevolezza delle proprie attribuzioni e la non corretta operatività degli organi rispetto a prescrizioni normative e regolamentari.

Assetto Organizzativo

Le disfunzioni riguardano principalmente l'esercizio delle funzioni di Responsabile del Fondo, non consapevole del proprio ruolo, i presidi e controlli della struttura organizzativa e la verifica dell'osservanza della normativa vigente. Vi sono anomalie anche in relazione alla gestione operativa del fondo in relazione alle procedure, attività di predisposizione dei documenti di bilancio e sistema contabile.

Gestione finanziaria delle Risorse

Le principali disfunzioni riguardano il sistema

dei controlli sulla gestione finanziaria (sia nel caso di gestioni dirette, sia nel caso di gestioni delegate). In particolare, sono state riscontrate: assenza di presidi di controllo sull'andamento della gestione finanziaria con riferimento al monitoraggio dei rischi; mancanza di idonea rendicontazione dell'attività svolta; non coerenza delle modalità di investimento con le disposizioni normative, statutarie e contrattuali.

Trasparenza

In relazione alla trasparenza, in sede di ispezione sono emersi difetti di comunicazione verso gli iscritti e verso l'Autorità di vigilanza: comunicazioni periodiche omesse, incomplete o inesatte; mancata osservanza degli obblighi in materia di adempimenti informativi; mancata segnalazione di situazioni di squilibrio attuariale.

Con specifico riferimento ai fondi pensione preesistenti, ecco le principali tra le anomalie più ricorrenti rilevate in sede di ispezione:

- dipendenza decisionale degli organi del fondo per soggezione alle fonti istitutive;
- spoliamento della funzione decisionale del consiglio di amministrazione che, senza farle proprie, subisce decisioni prese direttamente dall'azienda «madre»;
- mera ratifica di nomine di cariche sociali imposte dall'azienda «madre» laddove ne è stata prevista «l'elezione»;
- inerzia rispetto alla soluzione delle problematiche del fondo in quanto ritenute di competenza delle fonti istitutive;
- assenza di regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra fondo e l'azienda «madre» relativamente a quelle attività del fondo svolte autonomamente da strutture dell'azienda;

COVIP CHIEDE AI FONDI DI AUTOVALUTARSI: FOCUS SUI PUNTI NEVRALGICI DEI PREESISTENTI

(segue da pag.3)

- assenza di presidi organizzativi atti a garantire separatezza gestionale, amministrativa e contabile tra le attività del fondo e quelle dell'azienda «madre»;
- impropria formazione del processo decisionale sugli investimenti in quanto realizzato su valutazioni personali di taluni consiglieri al di fuori del consiglio di amministrazione e in assenza di deleghe operative;
- accertamento improprio dei requisiti di onorabilità e professionalità, fondato sull'accettazione di generiche dichiarazioni da parte degli interessati e non sulla disamina di una dettagliata esplicitazione delle situazioni qualificanti.

NOTIZIE BREVI

ASPETTANDO IL NUOVO 703: COVIP CHIARISCE I LIMITI AGLI INVESTIMENTI IN FONDI COMUNI CHIUSI

Come noto, entro il 31 maggio 2012 i fondi pensione preesistenti dovranno ridurre il peso degli immobili detenuti e gestiti direttamente entro il 20% del patrimonio complessivo del fondo (in caso di fondi multicomparto, entro il 20% del patrimonio del comparto presso cui gli immobili sono contabilizzati).

Tra le varie soluzioni per «riconvertire» il patrimonio immobiliare, vi è quella del conferimento in società immobiliari o in fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso.

Con una risposta a quesito di aprile 2011, la Covip ha precisato che l'investimento in fondi chiusi, diversamente dall'investimento in fondi comuni aperti armonizzati, non impone al fondo pensione il cd. «velo» (o «look through»), la necessità, cioè, di escludere l'investimento se il fondo comune in cui si investe non rispetta a sua volta le restrizioni quantitative della legge e del DM 703/96. Si tratta di una risposta molto importante poiché, in caso contrario, l'investimento in fondi chiusi immobiliari sarebbe risultato problematico. La legge, infatti, vieta ai fondi pensione di assumere prestiti, mentre, come noto, i fondi immobiliari per loro natura possono indebitarsi (il limite è fissato al 60% del patrimonio immobiliare del fondo comune). Se si fosse reputato applicabile il «velo», non si sarebbe potuto investire in fondi immobiliari chiusi.

NOTIZIE BREVI

LA REVISIONE LEGALE: COME ADEGUARSI ALLE NUOVE REGOLE

Con gli «Orientamenti in materia di revisione legale dei conti dei fondi pensione negoziali e preesistenti» adottati dalla Covip il 31 marzo 2011, la Commissione di vigilanza richiama i fondi ad adeguare le proprie disposizioni statutarie alla nuova disciplina

della revisione legale dei conti di cui al D.Lgs. 39/2010.

Vediamo nel dettaglio come è opportuno procedere per adeguare il proprio statuto.

Quali norme statutarie vanno modificate?

Innanzitutto è necessario adeguare l'articolo dello statuto che riguarda il collegio sindacale. In particolare occorrerà stabilire se la revisione legale è attribuita al collegio sindacale o a una società di revisione iscritta nell'apposito albo. Se il fondo stabilisce che la revisione legale è attribuita all'esterno, occorre precisare che l'incarico è attribuito su proposta motivata del collegio.

Prima della riforma il potere di proposta era attribuito al consiglio di amministrazione. Conseguentemente occorrerà espungere tale potere da quelli attribuiti al CdA.

Occorrerà, infine, modificare la disposizione statutaria relativa all'assemblea, prevedendo che questa attribuisca l'incarico di revisione legale a un revisore esterno su proposta del collegio sindacale. Ove attualmente non previsto, inoltre, all'assemblea andrà attribuito il potere di determinare la remunerazione del revisore esterno per tutto il periodo dell'incarico.

Da ultimo, se attualmente richiesta nello statuto tra i documenti da allegare al bilancio, andrà espunta la previsione di una relazione di certificazione. La relazione che ora occorrerà allegare è esclusivamente quella relativa alla nuova disciplina della revisione legale dei conti.

Come modificare lo statuto del proprio fondo?

Trattandosi di una modifica necessaria per adeguare lo statuto a sopravvenute disposizioni legislative, come precisato dalla Covip, sarà sufficiente far approvare la nuova versione dello statuto dal CdA del fondo, sempre che tale potere sia espressamente stabilito dallo statuto vigente (i fondi che hanno adeguato il proprio statuto allo schema Covip del 2006 prevedono di norma tale potere; negli altri casi sarà necessario seguire le disposizioni statutarie vigenti). Una volta modificato lo statuto, sarà applicabile la procedura della comunicazione di cui al provvedimento Covip 15 luglio 2010 anziché quella dell'approvazione.

**Per approfondimenti consulta
la sezione previdenza del sito
www.uilca.it**

**SEGRETERIA NAZIONALE
DIPARTIMENTO PREVIDENZA**

VIA LOMBARDIA, 30
00187 ROMA
TEL. 06/4203591
FAX 06.484704
E-MAIL: uilca@uilca.it
PAGINA WEB: www.uilca.it